DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 3

(Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407) 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario"

All'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: "scuola secondaria superiore" sono sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore".

Versione in vigore dal 6 febbraio 2003, non più in vigore dal 6 aprile 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata
Estremi	Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-delle-vittime-del-terrorismo-e-della/art-3-norme-per-la-concessione-di-borse-di-studio-di-cui-all-articolo-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it